

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU


UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I.P.P.I.. - (PNRR M5 C2 – SOTTOCOMPONENTE1 – INVESTIMENTO1.1.1 INTERVENTI FINALIZZATI A SOSTENERE LE CAPACITÀ GENITORIALI E A SUPPORTARE LE FAMIGLIE E I BAMBINI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ RELATIVO AL PROGRAMMA COSIDDETTO P.I.P.P.I.)

CUP:C14H22000500006 - DURATA PRESUMIBILE DAL 01/12/2023 AL 31/03/2026 CIG A0279FCF01



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

PREMESSE, FINALITÀ, OBIETTIVI DEL PROGRAMMA P.I.P.P.I..

Il programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione - P.I.P.P.I. è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il laboratorio di ricerca e intervento in educazione familiare dell'Università di Padova, finalizzato a creare un raccordo tra istituzioni diverse per fronteggiare, in modo unitario, la sfida per ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie naturali e sostenere la genitorialità delle famiglie in condizioni di vulnerabilità, attraverso azioni di accompagnamento intensive ed integrate.

Il programma riconosce la vulnerabilità socio-familiare come uno spazio di speciale opportunità per mettere in campo interventi orientati alla prevenzione, in particolare ottemperanza alle leggi 285/97, 328/2000 e 149/2001.

Il programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine, attraverso il lavoro integrato tra professionisti e istituzioni e le risorse presenti nel nucleo familiare e nel suo contesto di vita.

L'obiettivo del programma è garantire uniformità e equità nella presa in carico dei bambini che provengono da famiglie che "faticano" a rispondere ai loro bisogni evolutivi (famiglie negligenti), migliorando così anche l'appropriatezza degli allontanamenti dalle famiglie di origine e le direzioni dell'intervento privilegiando lo sviluppo delle risposte sociali e delle capacità genitoriali attraverso una presa in carico intensiva e il pieno coinvolgimento dei genitori e dei bambini nella costruzione del progetto di cura e, allo stesso tempo favorendo la collaborazione tra tutti gli attori professionali e non presenti nel contesto di vita del bambino.

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

Le attività oggetto dell'affidamento riguarderanno azioni di tipo educativo e /o psicologico per n. 30 famiglie, residenti nei Comuni della Zona Valtiberina Toscana.

Il soggetto aggiudicatario dell'affidamento dovrà garantire la gestione dei seguenti servizi

ATTIVITA'- A – rafforzamento equipe multidisciplinare

ATTIVITA'- B - Coordinamento

ATTIVITA' - C – Dispositivi

Dispositivo c.1) servizio di educativa domiciliare

Dispositivo c. 2) servizio di gestione gruppi genitori e bambini

Dispositivo c.3) La vicinanza solidale o/gruppo famiglie di appoggio

Dispositivo c 4) Partenariato scuola/nido-famiglie-servizi

Prestazioni/attività	Figure professionali
Attività A- rafforzamento equipe multidisciplinare	Psicologo Educatore
Attività B- Coordinamento	Educatore
Attività C- Costruzione/mantenimento delle condizioni per l'attivazione dei dispositivi di intervento	Psicologo Educatore /coordinatore



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

L'appalto prevede la fornitura completa del servizio in oggetto, comprensivo di personale, attività, spese ed ogni altro onere necessario al corretto e completo svolgimento dello stesso.
Sarà a carico dell'Ente appaltante il coordinamento del programma .

ART. 2 –BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Il progetto P.I.P.P.I. è destinato alle famiglie con minori residenti nel territorio dell'Unione Montana Valtiberina Toscana che si trovano in situazioni di difficoltà nell'esercitare la funzione educativa-genitoriale in modo adeguato e continuativo. I destinatari del servizio sono rappresentati da minori che vivono in nuclei familiari fragili e vulnerabile e che pertanto necessitano di un sostegno educativo. Fanno parte del programma P.I.P.P.I.. famiglie target che vivono in condizioni di negligenza familiare:

- bambini 0 -11 e figure parentali di riferimento. Possono essere inclusi fino a un massimo del 20% di ragazzi tra i 12 e i 14 anni, in particolar modo se sono fratelli/sorelle maggiori dei bambini appartenenti a famiglie del restante 80%.
- i bambini per il cui sviluppo si sono create condizioni che l'équipe multidisciplinare di riferimento considera "preoccupanti";
- i bambini per cui l'équipe multidisciplinare di riferimento ha maturato l'orientamento generale di mantenimento in famiglia;
- famiglie che hanno già affrontato un percorso di protezione/tutela o che sono al suo inizio;

In particolare, sono da privilegiare le famiglie con bambini nei primi 1000 giorni di vita e le famiglie con bambini 0-3 anni. Inoltre ogni anno devono essere attivate almeno 10 Famiglie Target (FT), per i tre anni di implementazione previsti per un totale di n. 30 nuclei familiari.

ART. 3. DURATA DELL'APPALTO


La durata del contratto sarà dalla data di affidamento e dovrà terminare entro e non oltre al 30.06.2026.

ART. 4. VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

Il valore dell'appalto, per la durata dello stesso, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. 36/2023 e s.m. è pari ad **Euro 170.000,00 iva esclusa** .

Nella cifra complessiva sono compresi i costi del personale per tipologia ed orari necessari e funzionali al servizio stimato a base di gara oltre alle spese (rimborsi chilometrici, formazione del personale, sicurezza aziendale, costi generali, margine utile ecc.)

In ragione di quanto sopra riportato la stima delle ore minime che l'operatore dovrà dedicare al servizio si articola come riportato nella seguente tabella:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

SERVIZI PER LE ATTIVITA' RICHIESTE	ORE DI SERVIZIO	importo iva esclusa
N 2 Educatori	5758 H COMPLESSIVE	€ 134.344,26
N1 Educatore Coordinatore	612 H COMPLESSIVE	€15.938,61
N 1 Psicologo	681 H COMPLESSIVE	€19.673,13

ART.5– FINALITA' DEL SERVIZIO

L'appalto consiste nell'affidamento dei servizi di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", e precisamente l'investimento 1.1.1 interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità relativo al programma cosiddetto P.I.P.P.I. per i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino.

In particolare si intende costituire un'equipe di base, atta a svolgere attività del programma P.I.P.P.I. predisponendo, secondo le esigenze territoriali, almeno 3 dei dispositivi previsti "nell'art 1 attività C" del presente capitolato. L'equipe dovrà inoltre garantire la presa in carico di almeno 6 famiglie target nei tre anni d'implementazione. (Per ogni famiglia target individuata verrà realizzato un percorso di accompagnamento volto a garantire ad ogni bambino una valutazione appropriata e di qualità della sua situazione personale, familiare e ambientale, con la relativa progettazione di un piano d'azione unitario, partecipato, sostenibile e multidimensionale).

- **Il Servizio di Educativa Domiciliare e/o Territoriale**, è il dispositivo attraverso il quale gli educatori professionali, con specifica formazione socio-pedagogica, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, sono presenti con regolarità nel contesto di vita della famiglia, nella sua casa e nel suo ambiente di vita, per valorizzare le risorse che là si manifestano e per accompagnare il processo di costruzione di risposte positive (competenze e strategie) ai bisogni evolutivi del bambino da parte delle figure genitoriali in maniera progressivamente più autonoma. Ogni figura dedicata a questa attività dovrà raccordarsi periodicamente con l'équipe multidisciplinare di cui fa parte, per eventuali rimodulazioni dei progetti individuali avviati; per garantire la documentazione sistematica di tutti gli interventi effettuati e la raccolta di tale documentazione, tutti gli operatori dovranno operare nel rispetto della trasparenza tenendo traccia di tutte le attività svolte; a tal fine, gli educatori saranno abilitati alla piattaforma RPM online.
- **La vicinanza solidale o gruppo famiglie di appoggio** rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie che ha come finalità quella di sostenere un nucleo familiare attraverso la solidarietà di un altro nucleo di singole persone in una logica di affiancamento e di condivisione delle risorse e delle opportunità



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

MLPS, Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, p. 71.

Attività da realizzare:

individuare/sostenere persone disponibili a fungere da famiglia di appoggio e organizzare iniziative territoriali di promozione della solidarietà familiare.

- **Gruppi con genitori e con bambini**

Questo dispositivo prevede l'organizzazione di momenti per il confronto e l'aiuto reciproco tra genitori e tra bambini che si incontrano periodicamente in gruppo. La finalità dell'attività in gruppo, grazie alla risorsa rappresentata dal contesto collettivo, è quella di rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali dei partecipanti e in particolare le capacità dei genitori di rispondere positivamente ai bisogni evolutivi dei figli.

MLPS, Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, p. 73.

Attività da realizzare

realizzare gruppi di ascolto oltre che per i genitori anche per i figli, sia nella dimensione individuale che in quella collettiva.

- **Partenariato scuola/nido-famiglie-servizi**

Questo dispositivo prevede il coinvolgimento della scuola e dei servizi educativi 0-6 anni a partire dalle fasi che precedono l'avvio del percorso di accompagnamento. Il dispositivo adotta una prospettiva inclusiva e si articola in azioni che vedono il coinvolgimento del bambino, della classe e dell'intera comunità scolastica.

Attività da realizzare:

promuovere azioni di sensibilizzazione relative alle attività del programma pipipi.
Gli interventi saranno di tipo individuale o rivolti all'intero gruppo classe.

- **Servizio di coordinamento**

coordina le attività con attenzione ai progetti educativi individualizzati;
partecipa alle riunioni con il Servizio Sociale e le altre Istituzioni interessate là dove necessarie;
si occupa dell'organizzazione e la gestione del personale preposto al servizio comprese le sostituzioni;
coordina le attività e controlla la corretta e puntuale esecuzione delle stesse;
affianca Equipe multidisciplinare nella costruzione/ gestione dei dispositivi



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

• Servizio di consulenza psicologica

La figura dello psicologo è parte integrante dell'equipe di base sostenendo, per quanto di sua competenza, le varie fasi di progettazione, attivazione, monitoraggio dei dispositivi citati oltre al potenziamento dell'equipe multi professionali

I Servizi richiesti, nel rispetto della **“mission”** del programma P.I.P.P.I., devono mirare ai seguenti obiettivi:

- accompagnare le famiglie tramite interventi, intensivi e olistici, nella riattivazione delle loro risorse interne ed esterne, emancipandole così dalla necessità dell'aiuto istituzionale.
- garantire la sicurezza dei bambini, incoraggiare il loro sviluppo ottimale il loro funzionamento psicosociale e cognitivo all'interno dei diversi contesti di vita;
- innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette “vulnerabili” al fine di ridurre il rischio di maltrattamento ed il conseguente collocamento esterno dei bambini;
- mettere in condizioni le famiglie di apprendere risposte efficaci, rispondenti ed adeguate ai bisogni di sviluppo fisico, educativo e psicologico dei propri figli per l'esercizio positivo del loro ruolo parentale e delle loro responsabilità;
- Incoraggiare, attraverso il processo della presa in carico, la partecipazione e la collaborazione dei genitori stessi, soprattutto nelle decisioni che riguardano la famiglia;
- collaborare ad una politica di incremento della partecipazione sociale delle famiglie;
- attivare relazioni partecipative e di reciproca interazione tra le istituzioni scolastiche ed i servizi educativi

ART. 6 PERSONALE

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'Impresa, la quale è ritenuta l'unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto; gli operatori impiegati direttamente nelle attività educative dovranno raccordarsi, oltre che con l'Impresa di appartenenza, con i servizi sociali dell'Unione Dei Comuni e con l'équipe multidisciplinare.

Tenuto conto della tipologia di servizio e della normativa vigente, la qualificazione e l'idoneità complessiva degli operatori rappresenta condizione imprescindibile.

Il personale educativo assegnato al servizio dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del DM 10 febbraio 1984 e del DM 8 ottobre 1998, n. 520;
- diploma universitario di educatore professionale rilasciato nell'ambito delle facoltà di scienze dell'educazione e di scienze della formazione;
- diploma di Laurea in Pedagogia, in Scienze dell'educazione, in Scienze della Formazione, diploma di Laurea in Educatore Sociale, diploma di Laurea in Psicologia o in Scienze Sociali con un curriculum di studio e attività di tirocinio coerenti con l'attività di educatore nei servizi sociali, sociosanitari o sanitari;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

- titoli di studio così come indicati nella Legge 205/2017 commi 594-601.

Per la figura dello psicologo si richiede l'iscrizione all'albo degli psicologi

Il possesso dei requisiti di qualifica e di esperienza professionale deve risultare dal curriculum vitae individuale redatto secondo lo standard del Formato Europeo per il Curriculum Vitae.

Tutto il personale non deve trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 2006 n. 38. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le qualità morali possedute sono dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento al fatto di non aver riportato condanna con sentenza definitiva per reati contro la persona e per i reati di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi) o 610 c.p. (violenza privata).

Si ricorda che il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori."

Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e rispettoso; essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio.

Il personale deve adottare una metodologia di lavoro in équipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca.

L'affidatario si impegna ad impiegare per il servizio e per la durata del contratto sul singolo progetto individualizzato il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel percorso progettuale, fatta salva la possibilità per la Committenza di richiedere modifiche.

Personale incaricato dall'impresa e sostituzioni L'affidatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire l'elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali, l'eventuale iscrizione agli albi ed ordini professionali ed il possesso dei requisiti. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee. L'elenco dovrà essere corredato da apposita dichiarazione attestante, per ogni singolo addetto, il possesso delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate e l'assenza di condanne penali e/o di carichi pendenti ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione. Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere immediatamente sostituito con personale di pari qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto del capitolato e dell'offerta presentata. L'appaltante si riserva il diritto di chiedere all'affidatario la sostituzione del personale ritenuto, per seri e comprovati motivi, non idoneo al servizio. In tale caso L'affidatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Formazione del personale L'affidatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto

Tale formazione, **obbligatoria**, deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni nuovo assunto.

Gli operatori che saranno impegnati nel progetto dovranno garantire la formazione MOOC prevista nella piattaforma dedicata alla formazione degli operatori nel programma PIPPI

Organico Il personale dell'affidatario addetto al servizio deve essere per quantità e qualità professionale quello dichiarato in sede di offerta tecnica e nell'osservanza delle disposizioni del presente capitolato. L'affidatario si obbliga a perseguire l'obiettivo della stabilità del rapporto di lavoro per il personale impiegato, impegnandosi alla salvaguardia del corretto inquadramento e trattamento economico in relazione alle mansioni richieste.

Applicazione dei contratti di lavoro L'affidatario è tenuto al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile. L'affidatario è tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili. L'affidatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio. I suddetti obblighi vincolano L'affidatario anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. L'affidatario si obbliga ad esibire la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, verrà segnalata la situazione ai competenti Enti ed Ispettorati del Lavoro.

Rispetto delle normative vigenti a tutela del lavoro L'affidatario deve attuare l'osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso del presente appalto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolare, L'affidatario è tenuta all'osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali. Nei confronti dei lavoratori che svolgono il servizio oggetto del presente capitolato L'affidatario è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'affidatario si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, a richiesta di dell'Unione, la documentazione idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità verrà segnalata la situazione ai competenti Enti ed Ispettorati del Lavoro.

In caso di sciopero del personale o di disagi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali, previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'Aggiudicatario. In ogni caso l'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

ART. 7 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'Affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'Appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti qualora necessari in ragione dell'attività proposta in fase progettuale.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- Formare ed informare tutto il personale su eventuali rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;
- Formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso, fornendo all'Ente Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione.
- Dotare il personale dei DPI necessari ad affrontare eventuali fenomeni pandemici (mascherine, camici, detergenti alcolici).

Tutti i costi relativi a tali dotazioni sono ricompresi nel costo orario progettuale posto a base d'asta.

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento.

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare in forma scritta, entro il mese successivo l'avvio del servizio le seguenti informazioni:

- Nominativo del Datore di Lavoro;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori.

Data la tipologia del servizio si stima nullo il rischio interferenza, ne consegue, pertanto, l'assenza di obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

ART. 8 OBBLIGHI/ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

- Sono a carico dell'Affidatario intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluso quindi le attività preliminari all'avvio del servizio comprendendo quindi, a titolo indicativo e non esaustivo, DPI, mobilità con



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

mezzi pubblici o veicoli in disponibilità delle figure educative, costi amministrativi, progettazione, redazione di report, rilevazione qualità, relazioni periodiche.

- Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese per recarsi presso il domicilio dell'utente o presso i luoghi in cui deve essere resa la prestazione in quanto ricompresi nell'unità progettuale posta a base di gara.
- E' inoltre a carico dell'Affidatario qualsiasi reportistica richiesta dai diversi responsabili anche finalizzata alla rendicontazione dei fondi ministeriali che finanziano parte del budget di cui al presente appalto.
- Il personale dell'affidatario addetto al servizio deve essere per quantità e qualità professionale quello dichiarato in sede di offerta tecnica e nell'osservanza delle disposizioni del presente capitolato.
- L'affidatario si obbliga a perseguire l'obiettivo della stabilità del rapporto di lavoro per il personale impiegato, impegnandosi alla salvaguardia del corretto inquadramento e trattamento economico in relazione alle mansioni richieste.
- L'affidatario è tenuto al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile ivi compresi gli accordi sindacali integrativi.
- L'affidatario è tenuto ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili.
- L'affidatario deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio. I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.
- L'affidatario si obbliga ad esibire ad ASPEMS la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, verrà segnalata la situazione ai competenti Enti ed Ispettorati del Lavoro.
- I programmi formativi verranno concordati dall'affidatario con la SA in virtù del bagaglio formativo degli operatori selezionati e sulla base dell'offerta tecnica presentata. La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento (D.lgs. 81/2008). Le modalità, la tempistica e il luogo di svolgimento dei corsi ed incontri devono essere comunicati, almeno 15 giorni prima della loro attuazione, che potrà farvi partecipare, senza oneri aggiuntivi, anche propri dipendenti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

- L'affidatario deve trasmettere una certificazione omnicomprensiva dei corsi svolti dal proprio personale contenente anche l'elenco delle presenze dei partecipanti.
- L'affidatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà fornire l'elenco nominativo degli addetti impiegati nelle diverse attività, specificando i relativi titoli e qualifiche professionali, l'eventuale iscrizione agli albi ed ordini professionali ed il possesso dei requisiti. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee. L'elenco dovrà essere corredato da apposita dichiarazione attestante, per ogni singolo addetto, il possesso delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate e l'assenza di condanne penali e/o di carichi pendenti ostativi all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.
- Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere immediatamente sostituito con personale di pari qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto del capitolato e dell'offerta presentata.
- La SA si riserva il diritto di chiedere all'affidatario la sostituzione del personale ritenuto, per seri e comprovati motivi, non idoneo al servizio. In tale caso l'affidatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo.
- Il soggetto affidatario rispetto alla campagna informativa di pubblicizzazione del progetto, così come all'eventuale acquisto del materiale necessario ai laboratori, dovrà attenersi alle indicazioni che verranno date all'avvio del servizio da parte della stazione appaltante.

ART. 9- OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA

Restano a carico della SA il pagamento del corrispettivo secondo le modalità previste nello specifico articolo.

La redazione dei progetti personalizzati di intervento educativo è a carico del servizio sociale competente per territorio di residenza dell'utente beneficiario del servizio.

ART. 10. CONSEGNA DEI SERVIZI

La consegna dei servizi potrà avvenire in via d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, qualora ricorrano le condizioni. Trattandosi di servizi personalizzati l'assegnazione del singolo servizio/progetto sarà in funzione dell'emergere del bisogno.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

ART. 11. REFERENTI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'affidatario, prima dell'attivazione del Servizio deve indicare all'Amministrazione il nominativo del proprio referente dell'esecuzione del contratto.

Tale soggetto deve essere raggiungibile a mezzo cellulare e reperibile nelle fasce orarie di funzionamento dei servizi. Ove necessario l'Ente committente può chiedere al responsabile di recarsi personalmente presso le sedi delle attività e di esecuzione del progetto nei tempi necessari.

La vigilanza dei servizi è affidata ai referenti dei servizi sociali della SA.

ART. 12. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 120 del Dlgs 36/2023 nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non disposta per iscritto dall'Ente Committente.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e l'Amministrazione, con spese a carico dell'appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

Qualora sia l'Appaltatore a ravvisare, nel corso dell'esecuzione, la necessità di realizzare servizi/interventi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e quelli presentati con l'offerta in sede di gara, che non comportino una modifica sostanziale, lo stesso potrà farlo a propria cura e spese, previa acquisizione della necessaria autorizzazione scritta del RUP dell'Amministrazione committente.

ART. 13 SCIOPERO – CONTINUITA' DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di disagi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'Aggiudicatario. In ogni caso l'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

ART. 14. REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di servizio da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

I prezzi dell'offerta, presentati dalla ditta risultata aggiudicataria, rimarranno pertanto invariati per tutta la durata del contratto a meno del verificarsi delle condizioni disposte dall'art. 60 del Dlgs 36/2023.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

ART. 15. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione deve rispettare le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori” predisposto dal Servizio Centrale per il PNRR presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (RGS), allegate al presente capitolato. La stazione appaltante si impegna a comunicare aggiornamenti e/o eventuali integrazioni rispetto alle modalità di rendicontazione a cui sarà tenuto il fornitore.

La rendicontazione dei servizi oggetto dell’affidamento deve avvenire mensilmente e dettagliare per ogni voce di costo i seguenti elementi:

Servizio educativo scheda per ogni nucleo familiare con minore/i riportante il numero delle ore effettivamente erogate e le giornate di erogazione, debitamente sottoscritta dall’educatore coinvolto e dal referente dell’esecuzione del contratto

Consulenza psicologica/educativa scheda per ogni nucleo familiare con minore/i riportante il numero delle ore effettivamente erogate e le giornate di erogazione, debitamente sottoscritta dal consulente e dal referente dell’esecuzione del contratto

Costi per attività formativa ed informativa certificazione attestante la tipologia dei costi effettivamente sostenuti corredato delle fatture pagate riportanti il codice CIG, il codice CUP e la dicitura di finanziamento come verrà specificata dalla SA, debitamente sottoscritto dal referente dell’esecuzione del contratto

Costi per attività laboratoriali certificazione attestante il materiale effettivamente acquistato corredato delle fatture pagate riportanti il codice CIG, il codice CUP e la dicitura di finanziamento come verrà specificata dalla SA, debitamente sottoscritto dal referente dell’esecuzione del contratto

L’aggiudicatario dovrà conservare la documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto finanziato, predisporre un “fascicolo di progetto” che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell’agevolazione.

L’Appaltante si impegna a comunicare aggiornamenti e/o eventuali integrazioni rispetto alle Linee guida di Rendicontazione a cui sarà tenuto il fornitore.

ART. 16. GARANZIE DEFINITIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione del 10% del valore contrattuale posto a base di gara con le caratteristiche e per le finalità previste dall’art. 106 e 117 del D.lgs.36/2023. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la Stazione Appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

graduatoria. L'impresa sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART. 17. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

Il servizio è finanziato con le risorse di cui alla Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", – Investimenti 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti Sotto investimento 1.1.1 Interventi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i bambini in condizioni di vulnerabilità (Programma cosiddetto P.I.P.P.I..) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Committente in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato d'oneri si impegna a corrispondere all'Appaltatore gli importi derivanti dalla tariffa offerta in gara per le ore di servizio effettivamente prestate, a seguito di fatture mensili, previa certificazione del Referente dell'esecuzione del contratto. L'appalto si intende pertanto a misura.

Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario e trasmesse alla S.A. mediante il sistema di fatturazione elettronica entro i primi 10 giorni di ogni mese e dovranno riportare i dati che di seguito si elencano:

Progetto finanziato da PNRR "Sub investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" -CIG: _____ -CUP: _____

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura sul c/c bancario o postale di cui al successivo art. 20.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo l'ufficio amministrativo provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il DURC on line con modalità esclusivamente telematiche presso gli istituti o gli enti previdenziali secondo quanto stabilito dal DM 30/01/2015.

Detto documento ha validità di 120 giorni dalla data di effettuazione della verifica dalla quale è stato generato e vale per ogni fase dell'appalto.

Resta inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario potrà sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato. In caso di inadempienza a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC.

La S.A. si riserva la facoltà di procedere alla revoca o alla riduzione, dell'affidamento. In tale ipotesi, il corrispettivo economico sarà rideterminato secondo le norme di legge.

La S.A. potrà rivalersi sui pagamenti già menzionati corrispettivi mediante opportuna ritenuta, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'appaltatore, o il rimborso di spese e il pagamento di penalità.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

ART. 18. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore a tal fine si impegna:

- a riportare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al servizio sulle fatture emesse;
- a comunicare all'Ente Committente il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere eseguiti i pagamenti a suo favore, e il nominativo delle persone delegate ad operare sul conto.
- a riportare il codice univoco di progetto (CUP) attribuito al servizio sulle fatture emesse;

ART. 19. PANTOUFLAGE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 20. RESPONSABILITÀ ASSICURAZIONE E SINISTRI

In relazione all'esecuzione dell'appalto e della prestazione del complesso delle attività e servizi – anche accessori e complementari – che ne formano parte come previsti dal presente capitolato speciale, l'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti – da qualsiasi causa derivanti, compresi quelli riconducibili alla proprietà, alla custodia, all'esercizio, alla conduzione e all'uso o alla detenzione di qualsiasi bene immobile e/o mobile, manlevando al riguardo gli Enti Committenti e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto e durante l'espletamento delle attività e dei servizi che ne formano parte, l'appaltatore si obbliga a stipulare e mantenere valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO), la quale deve prevedere massimali di garanzia non inferiori a:

euro 5.000.000,00 complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di

- euro 2.500.000,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali
- euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Inoltre deve essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell'appalto, come descritti nel presente capitolato d'oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni; ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto dell'affidamento; ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge; comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all'esercizio dell'attività assicurata.

Costituirà onere a carico dell'appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del servizio l'Appaltatore deve prevedere specifica assicurazione infortuni recante le seguenti indennità e somme assicurate minime pro capite:

- euro 25.000,00 in caso di morte;
- euro 50.000,00 in caso di invalidità permanente;
- euro 1.000,00 per rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprehensive delle spese per l'acquisto di lenti da vista e delle spese per cure odontoiatriche rese necessarie dall'infortunio).

L'esistenza e la validità della/e copertura/e assicurativa/e nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dagli Enti Committenti e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale/i assicurazione/i dovrà/dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e sue eventuali proroghe.

L'Appaltatore è tenuto a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

Resta a carico dell'Ente Committente l'assicurazione dei danni cagionati o subiti dai locali sede dell'attività oggetto dell'appalto - nonché dai rispettivi beni contenuti - ove la responsabilità per tali danni non sia imputabile all'Appaltatore né a soggetti dei quali lo stesso debba rispondere a norma di legge.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

ART. 21. CONTROLLI E PENALI

L'Ente potrà effettuare controlli presso i luoghi di esecuzione del servizio anche senza preavviso. L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento delle attività. Gli addetti al controllo sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale dipendente dell'appaltatore, che a sua volta non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato. Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura seguente (per ogni singolo evento):

- a) Euro 1.000,00 comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, tale da provocare un'inevitabile lesione dell'immagine e della capacità di organizzazione del Committente e delle singole Amministrazioni locali; il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla richiesta di sostituzione del personale interessato;
- b) Euro 1.500,00 negligenza contestata agli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo potenziale, per gli utenti seguiti nei servizi;
- c) altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta, da un minimo di Euro 500 ad un massimo di Euro 2.000, in rapporto alla gravità dell'inadempimento e ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

L'applicazione delle penalità verrà effettuata dall'Ente committente e sarà preceduta da contestazione scritta, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di rispondere entro 10 giorni presentando opportune controdeduzioni; le penalità applicate saranno detratte dai successivi pagamenti o, in mancanza, dalla fideiussione prestata. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla comunicazione del suo utilizzo.

Il pagamento della penale non esonera l'Appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Ente Committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. È in ogni caso fatta salva la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'articolo seguente.

ART. 22. SOSPENSIONE

La sospensione del servizio può essere disposta qualora si verificano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscano in via temporanea la prosecuzione dello stesso; in tal caso, il direttore dell'esecuzione dispone la sospensione redigendo un verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore, adeguatamente motivato, che trasmette al R.U.P. entro cinque giorni dalla redazione. La sospensione potrà essere disposta anche per ragioni di necessità o di pubblico interesse, quali, a titolo esemplificativo l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 23. RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi specifici indicati dal codice dei contratti, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- mancata applicazione dei contratti collettivi;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui all'art. 3.2 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62; -subappalto o cessione totale o parziale del servizio;

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività.

Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno.

Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli Enti si riservano la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempimenti contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

ART. 24 RECESSO

L'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Ai sensi dell'art. 1 D.L. 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

ART. 25. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Committente, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 26. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Dlgs 36/2023, data la particolare natura del servizio non è ammesso il subappalto.

ART. 27 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del Dlgs 36/2023 il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

ART. 28. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016 Capo III Sezione I ex art. 12 e ss. i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla presente normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Titolare del trattamento è l'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, nella persona del Presidente, con sede in Via S. Giuseppe 32, 52037 Sansepolcro (AR), telefono: 0575/7301 ed e-mail: protocollo@valtiberina.toscana.it.
L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,20,21,77 del Regolamento UE 2016/679.

ART.29- RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile del Progetto, per il progetto P.I.P.P.I. è la Dott.ssa Brunella Signoretti e-mail protocollo@valtiberina.toscana.it,

ART. 30. DEFINIZIONE CONTROVERSIE RELATIVE AL RAPPORTO CONTRATTUALE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Arezzo.

ART. 31. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata.

ART. 32. DOMICILIO DELLE PARTI

Agli effetti del contratto, le parti contraenti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali. Tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto verranno effettuate tramite la PEC indicata dall'appaltatore o risultante dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 5-bis del D.lgs. n.82/2005 denominato Codice dell'amministrazione digitale.

ART. 33. RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, al Codice dei contratti pubblici e relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Sansepolcro, _____

Il Responsabile del Progetto
Dott.ssa Brunella Signoretti